

ONERI DEDUCIBILI, SPESE DETRAIBILI - 2021

ASSEGNI PERIODICI CORRISPOSTI AL CONIUGE

01. NOZIONE

Alcune spese ed oneri, tassativamente elencati dalle norme legislative, possono avere un effetto positivo sulle imposte da versare poiché ne è permessa la deduzione dal reddito imponibile oppure la detraibilità dall'imposta dovuta.

Esiste una basilare differenza fra **spesa detraibile** ed **onere deducibile**.

RICORDA: per **deducibile** s'intende un onere che si porta in diminuzione dal **reddito complessivo**, successivamente si calcola l'imposta.

RICORDA ANCORA: per **detraibile** s'intende quando si porta in diminuzione **dall'imposta**, una percentuale della spesa sostenuta.

Va chiarito per rispondere a molte domande poste, **oneri e spese nella generalità dei casi, salvo rare eccezioni** (es.: affitto giovani agricoltori) **non danno diritto a rimborsi d'imposta**; se la percentuale da portare in diminuzione dall'imposta supera l'imposta stessa, semplicemente questa viene azzerata ma non si procede con alcun rimborso.

02. L'ONERE O LA SPESA DI QUESTA SCHEDA

ONERE E/O SPESA	ASSEGNI PERIODICI CORRISPOSTI AL CONIUGE
Norma legislativa	(Art. 10, comma 1, lett. c, TUIR)
Deducibile/Detraibile	Deducibile
Misura	100%
Rigo della Dichiarazione	RP 22
Rigo del Modello 730	E 22

DOCUMENTI DA CONSERVARE

Per prendere visione della somma riportata sull'atto e, se previsto, la rivalutazione di tale importo:

- Sentenza di separazione o divorzio;
- Accordo autorizzato dall'autorità giudiziaria di cui all'art. 6 del dl n. 132/2014;
- Accordo e conferma dell'accordo di cui all'art. 12 del dl n. 132/2014.

Bonifici ovvero ricevute rilasciate dal soggetto che ha percepito la somma per verificare gli importi effettivamente versati nel 2018 o dal contratto d'affitto o dalla documentazione da cui risulti l'importo delle spese condominiali, nonché dalla documentazione comprovante l'avvenuto versamento.

Andrà indicato il codice fiscale del coniuge, **in mancanza non sarà riconosciuta la deduzione.**

Rimane deducibile l'importo degli assegni periodici corrisposti al coniuge, compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, **disposti dal giudice, (c.d. contributo casa)**, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, o di scioglimento o annullamento di matrimonio, o cessazione degli effetti civili del matrimonio, **stabiliti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.**

Non si possono dedurre e gli assegni o la parte degli assegni destinati al mantenimento dei figli.

Se il provvedimento dell'autorità giudiziaria **non distingue** la quota dell'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge **per metà del suo importo.**

Le maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento Istat **sono deducibili solo** nel caso in cui la sentenza del giudice **preveda espressamente** un criterio di adeguamento automatico dell'assegno dovuto all'altro coniuge. Resta esclusa, quindi, la possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell'assegno di mantenimento (**Risoluzione 19.11.2008 n. 448**).



Gli assegni alimentari periodici corrisposti dal contribuente all'ex coniuge, tramite trattenute sulle rate di pensione, sono deducibili anche qualora tali importi siano utilizzati dal contribuente in compensazione di un credito vantato nei confronti dell'ex coniuge per somme eccedenti al dovuto che sono state versate in suo favore (***Risoluzione 15.06.2009 n. 157***).

Sono deducibili le somme pagate a titolo di arretrati che, anche se versate in unica soluzione, costituiscono una integrazione degli assegni periodici corrisposti in anni precedenti, e, pertanto, sono a questi ultimi assimilati.

Non sono deducibili le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato.

